



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Verona

Deontologia del collegio sindacale



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

- Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate – Consiglio Nazionale testo in vigore dal 30 settembre 2015 (sostituiscono quelle del gennaio 2012).
- Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate – Consiglio Nazionale testo in vigore dal 30 settembre 2015



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Scopo

- *Suggerire e raccomandare modelli comportamentali da adottare per svolgere correttamente l'attività di sindaco*
- *Sono norme di deontologia professionale*



Non sono un mero strumento operativo contenente una
elencazione di attività e adempimenti ma ***principi
informativi*** dell'agire del sindaco



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Cos'è un codice deontologico?

*-Insieme di principi e doveri che il professionista **deve** osservare nell'esercizio della professione **a tutela dell'affidamento della collettività**, dei clienti e dei terzi, della correttezza dei comportamenti nonché della qualità ed efficacia delle prestazioni professionali*



Vedasi articolo 5 c.d. Interesse pubblico



Come sono strutturate

1. NOMINA, INCOMPATIBILITÀ E CESSAZIONE DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE
2. FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE
3. DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE
4. PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEGLI ORGANI SOCIALI
5. POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE
6. DENUNZIA DI FATTI CENSURABILI E DI GRAVI IRREGOLARITÀ.
AZIONE DI RESPONSABILITÀ
7. RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI
8. PARERI E PROPOSTE DEL COLLEGIO SINDACALE



Come sono strutturate

9. ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE IN CASO DI OMISSIONE DEGLI AMMINISTRATORI

10. ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE E IN ALTRE VICENDE SOCIETARIE

11. ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE NELLA CRISI DI IMPRESA

Articolate in **57 Norme** – ogni Norma è composta da **Principi** corredati da **Riferimenti Normativi** e da **Criteri applicativi**

Si applicano anche all'organo di controllo monocratico (sindaco unico)



Norma 1.2. Dichiarazione di trasparenza

I candidati sindaci forniscono all'assemblea dei soci adeguate informazioni sugli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

- nel caso in cui le informazioni rese note all'assemblea subiscano variazioni tali da poter incidere sulla scelta dell'assemblea è opportuno che il sindaco ne dia comunicazione all'organo amministrativo
- La dichiarazione va resa in forma scritta (è opportuno)



Norma 1.3. Nomina, accettazione e cumulo degli incarichi

.....

Il sindaco dedica allo svolgimento dell'incarico impegno e tempo adeguati.

Al momento dell'accettazione dell'incarico e periodicamente nel corso dello stesso, il sindaco valuta attentamente l'impegno e il tempo richiesto per il diligente svolgimento dell'incarico



Al momento di esprimere la formale accettazione in sindaco deve, fra l'altro:

- 1) Aver reso la dich. di trasparenza
- 2) Aver verificato l'insussistenza di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità (Norma 1.4 vedi poi)
- 3) Aver valutato la propria capacità di svolgere adeguatamente l'incarico

Vale anche per i sindaci supplenti



Come si valuta la propria capacità a svolgere diligentemente l'incarico:

- con relazione alla dimensione e all'organizzazione del proprio studio
- All'ampiezza di ciascun incarico di controllo
- Specializzazione del sindaco e dei soggetti dei quali si avvale
- Alla dimensione della società controllata
- Agli ulteriori incarichi di controllo svolti



Principio del “comply or explain” (rispetta o spiega)



- **Principio del “comply or explain”** (rispetta o spiega)
- **sino a 20 incarichi sindacali** si è nel “rispetto”
- Oltre i 20 incarichi, **di deve** “spiegare”, tramite documento di autovalutazione da sottoporre al collegio sindacale, le valutazioni fatte in ordine alla possibilità di svolgere con diligenza anche l’incarico eccedente
- E’ possibile avvalersi di propri dipendenti o ausiliari (*a proprie spese*) (*vedasi norma 2.2*)
- Anche a questi si applicano i requisiti di indipendenza



Norma 1.4. Indipendenza

I sindaci devono svolgere l'incarico con obiettività e integrità e nell'assenza di interessi, diretti o indiretti, che ne compromettano l'indipendenza.



Articolo 9 codice deontologico - Indipendenza



L'indipendenza rischia di essere compromessa:

- Da rapporti e relazioni intrattenuti con la società, gruppo **e con i responsabili di rilievo**
- da interesse personale (*int. economico, finanziario o di altro genere nella società o nel gruppo*)
- da auto-riesame (*svolgere attività di vigilanza su risultati di un giudizio espresso dallo stesso o dalla rete professionale cui partecipa*)
- da eccessiva familiarità, fiducia confidenzialità

**Rilevano non solo i rapporti propri ma anche
quelli della rete professionale**



- **no indipendenza** se vi è rapporto di lavoro dipendente con la società o il gruppo
- **può esserci rapporto di lavoro autonomo**
- se continuativo **non deve minare il rischio di indipendenza finanziaria**



- quando i compensi percepiti dalla società o gruppo (anche con rete) sono superiori a un determinato livello rispetto al totale dei compensi
- **e quando** il compenso come sindaco non è preponderante sul totale dei compensi percepiti dalla società o gruppo



TABELLA

(S+C)/ (CT)	Rapporto (S) / (S+C)	Rischio di dipendenza finanziaria
> 15%	> 2/3	NO
>5% <=15%	>1/2	NO
<= 5%	Irrilevante	NO

(CT) Compensi totali del professionista/rete

(S) Compensi del professionista/rete verso società/gruppo come sindaco

(C) Compensi del professionista/rete verso società/gruppo per attività diverse da sindaco

(S+C) Compensi totali professionista su società/gruppo



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

$$CT = 200$$

$$S = 60$$

$C = 40$ (10 prestazioni sue e 30 da quota sua rete – che ne percepisce 100 a cui lui partecipa al 30%)

$$(S+C) = 100$$

$(S+C) / (CT)$	Rapporto $(S) / (S+C)$	Rischio di dipendenza finanziaria
$100/200=50\%$	$60=/100=60\%$	SI
$> 15\%$	$> 2/3$	NO

Poiché i compensi come sindaco non superano i $2/3$ dei compensi totali vi è rischio → deve ridurre valore delle attività diverse da sindaco



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Sindaco e socio? ➡ è possibile se non mina indipendenza

Mancato pagamento compenso ➡ minaccia
l'indipendenza; attenzione nel rinnovo incarico



Norma 1.7. Passaggio di consegne

*Ai sindaci neonominati spetta il controllo sulla pregressa gestione solo nel caso riscontrino, nel corso della programmata attività di vigilanza, **palesi** irregolarità.*

- Occorre dare piena collaborazione ai nuovi sindaci (*consegna libro verbali*)
- L'attività non si estende di regola a fatti della pregressa gestione



Caso concreto esaminato in Consiglio disciplina

- **Fonte innesco:** articolo giornale che riportava il patteggiamento dei componenti il collegio sindacale di una importante società veronese
- **Reato contestato:** concorso in bancarotta fraudolenta concorso ad aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge ai sensi degli artt. 40 cpv c.p. 2403 e 2407 c.c.



Il reato poi, dopo 5 anni d'indagine, è stato derubricato su iniziativa del PM in bancarotta semplice con offerta di patteggiamento ex 444 c.p.

Alcuni fatti specifici contestati:

- con riferimento al bilancio chiuso al 31/12/2001, sono stati iscritti in bilancio nella voce clienti ricavi per lire 4.083.866.522 e lire 1.164.754.574. Per tali importi non sono state riscontrate le relative fatture, né alla data dell'operazione, né nel corso del 2002.



Caso concreto esaminato in Consiglio disciplina

- sia “emerso che in sede di registrazione di costi relativi alle retribuzioni del personale dipendente del mese di **dicembre 2001**, è stata effettuata una operazione contabile presumibilmente errata” imputandosi la partita nel dare e l’avere dello stato patrimoniale, senza quindi interessare il conto economico (effetto oltre 2,2 mln €)
- Il collegio sindacale ha comunicato al cda tale fatto solo in data **21 febbraio 2003**.



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Caso concreto esaminato in Consiglio disciplina

- In data **12 giugno 2003** i sindaci presentavano istanza di fallimento.



Caso concreto esaminato in Consiglio disciplina

- **Decisione:** Tenuto conto **dell'intervenuto patteggiamento,** nonché **del notevole ritardo** con il quale il collega ha rilevato l'errata registrazione dei costi relativi al personale dipendente del mese di dicembre 2001, errata registrazione avvenuta, mediante **una palese violazione contabile difficilmente non riscontrabile** in occasione dei normali controlli che il collegio nonché in conseguenza del notevole ritardo con il quale sono state accertate la carenza delle fatture a supporto di crediti per € 2.710.687, esposti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2001,



Caso concreto esaminato in Consiglio disciplina

- **Decisione**: ciò costituendo prova delle omissioni nei normali controlli che il collegio sindacale è tenuto a compiere sulla bozza di bilancio, delibera di applicare al collega la sanzione disciplinare della:

censura